

C P

a debito per prot. pol.  
ist. 27.7.11 n° 3157/11 OK

513 UR Sentenza

n. 10338 Cronologico  
2034 rep.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
PRIMA SEZIONE CIVILE

in persona del giudice monocratico dott.ssa **Camilla Colli** ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. 10952 del ruolo generale affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2011 posta in decisione all'udienza del 15 maggio 2012, con termine per note sino al 15.6.2012 e vertente

T R A

**AHMED IJAZ**, nato in Pakistan il 11.9.72, attualmente domiciliato in Roma, Via XX Settembre n. 98/E, presso lo studio **Avv. V. Grasso**, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso

Ricorrente

E

MINISTERO DELL'INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA

Resistente contumace

e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale

**OGGETTO:** riconoscimento dello status di rifugiato politico, in subordine della protezione sussidiaria o in ulteriore subordine della protezione umanitaria.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

L'odierno ricorrente, cittadino pakistano, ha presentato in data 29.7.2011 ricorso avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma del 16.6.2011 (notificato il 15.7.2011) con il quale è stata rigettata l'istanza di riconoscimento dello status di rifugiato politico e di protezione sussidiaria od umanitaria, esponendo di provenire dal Pakistan, di essere di religione musulmana e di essere fuggito dal proprio paese a causa della persecuzione ivi subita da parte dei parenti della moglie che volevano impossessarsi di un immobile di sua proprietà precedentemente acquistato dalla stessa moglie e divenuto di elevato valore commerciale successivamente all'acquisto; a tal fine ha dedotto che i cognati lo avevano ingiustamente accusato di tentato omicidio (accusa che era poi stata smentita dalla sentenza di proscioglimento nei suoi confronti) e che all'esito del lungo processo gli avevano sparato, tentando di ucciderlo.

2012

Bole

Ha quindi concluso chiedendo in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato politico, in via subordinata della protezione sussidiaria ed in via ulteriormente subordinata della protezione umanitaria. L'amministrazione resistente è rimasta contumace nonostante regolare comunicazione del ricorso introduttivo, sebbene abbia inviato osservazioni con le quali ha sostanzialmente ribadito la legittimità dell'operato della commissione territoriale.

Preliminarmente, deve essere evidenziata la tempestività dell'odierna domanda di protezione, essendo la notifica del provvedimento impugnato avvenuta in data 15.7.2011 e risalendo il deposito del ricorso introduttivo al 29.7.2011.

Nel merito, la domanda deve ritenersi fondata sotto il profilo della protezione sussidiaria.

Non si ravvisano infatti i presupposti per il riconoscimento, nella specie, dello status di rifugiato politico.

Quanto alla richiesta principale infatti, occorre ricordare che l'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con legge 24.7.1954, n. 722, definisce rifugiato chi, temendo con ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo paese.

Detto status si configura quindi in presenza di due presupposti: quello della natura ideologica della persecuzione (attuata o minacciata) e quello della rottura del legame sociale esistente tra lo stato di origine ed il suo cittadino.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, inoltre, la generica gravità della situazione politico economica del paese di origine del richiedente, così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche, non sono di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello status reclamato, essendo invece necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona (cfr., per tutte, Cons. Stato, 18.3.1999, n. 291).

E' evidente allora che si configurano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato allorchè sussiste il pericolo di persecuzione nei confronti del singolo individuo, indipendentemente dalla sussistenza di conflitti o lotte armate che coinvolgano in generale la popolazione del paese d'origine del richiedente, mentre sussistano quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria nel caso in cui, come quello in esame, è dimostrata l'eventualità di violenze ed abusi a carattere generalizzato, che possano riguardare il richiedente non personalmente, ma in quanto cittadino di un paese in cui gli stessi hanno luogo o appartenente ad un'etnia contro cui vengono perpetrati

Nella specie, il ricorrente, da ritenersi credibile non solo all'esito dell'audizione svolta in data 15.5.2012 (le cui dichiarazioni risultano assolutamente conformi a quelle rese in sede amministrativa), ma anche

ggg

alla luce della documentazione prodotta in atti (copia passaporto ed atto di nascita del ricorrente e dei suoi quattro figli, denuncia di tentato omicidio presentata dai familiari della moglie, sentenza di proscioglimento e lettera dell'avvocato del ricorrente in Pakistan), proveniente dalla città di Gujranwala, Pakistan, nella regione del Punjab, ha dimostrato di essere dovuto fuggire a causa delle minacce ricevute dai fratellastri della moglie, i quali volevano impossessarsi con la violenza di un suo immobile e di essere stato dai medesimi (falsamente) accusato di tentato omicidio, accusa a seguito della quale deduce di avere subito una detenzione di quattro mesi ed un processo durato cinque anni; in particolare, gli aggressori lo avrebbero minacciato, sparandogli senza colpirlo, successivamente al suo proscioglimento, ed avrebbero continuato a cercarlo, minacciando anche moglie e figli, costretti a spostarsi periodicamente da un'abitazione all'altra.

Sussiste pertanto il principio di prova richiesto dalla giurisprudenza al riguardo (cd. regime probatorio attenuato, attesa la difficoltà dell'istante, costretto alla fuga per salvaguardare la propria incolumità, di dimostrare le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione, cfr., Cons. Stato, 12.1.1999, n. 11, richiamato da Cass., n. 26278/2005 e Cass., SSUU., n. 27310/2008 ed art. 3 d.lgs. n. 251/2007).

Ebbene, le riferite circostanze che hanno indotto alla fuga il ricorrente possono attualmente configurare i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, come richiesto in via subordinata.

E' infatti condivisibile e ragionevole, in considerazione del perdurare dell'attuale condizione socio-politica del Pakistan, il timore di danni gravi ed ingiustificati quali la tortura o altre forme di trattamento inumano, la condanna a morte o la minaccia grave contro la vita derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, ipotesi che costituiscono il tassativo presupposto per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all'art. 14 d.lgs. n. 251/2007.

Facendo riferimento alle notizie pubblicate sulla stampa e su siti internet di particolare attendibilità emerge che (sito "viaggiare sicuri" del Ministero degli Esteri) "Il Paese e' infatti colpito da frequenti attacchi terroristici che colpiscono luoghi pubblici quali luoghi di culto e cerimonie religiose (anche islamiche), uffici pubblici, scuole specie femminili, forze di sicurezza locali, ma anche, occasionalmente, mercati e mezzi di trasporto pubblici. Anche i luoghi frequentati da occidentali (compresi alberghi e ristoranti) e gli interessi occidentali in generale potrebbero essere bersaglio di azioni terroristiche. Si rileva inoltre un deterioramento della situazione per quanto riguarda la criminalita' comune, specialmente a Karachi e nelle altre citta', con un incremento di omicidi, rapine e sequestri a scopo di estorsione. Le manifestazioni di piazza sono spesso caratterizzate da episodi di vandalismo e di violenza, che in alcuni casi potrebbe rivolgersi contro stranieri ... Numerose aree del Pakistan ed in particolare le aree tribali (FATA) al confine afgano sono caratterizzate da gravi tensioni, con operazioni militari in corso contro l'insurrezione talebana. Nonostante l'intero Paese sia a rischio di terrorismo, con la minaccia particolarmente presente nei centri urbani, essa si concretizza in modo piu' grave nelle Province del Balochistan (dove oltre al

*Boh*

terrorismo jihadista e settario e' in atto anche una insurrezione di matrice separatista) e di Khyber Pakhtunkhwa (ex NWFP) nonche' nelle FATA. Le capitali provinciali di Quetta e Peshawar ed i centri urbani minori sono teatro di frequenti e sanguinosi attentati che colpiscono indiscriminatamente anche obiettivi civili, nonche' di omicidi mirati, sequestri a scopo di terrorismo e di estorsione ed altri atti di criminalita' comune e organizzata"; il rapporto 2011 di Amnesty International inoltre evidenzia che "gruppi di insorti hanno compiuto uccisioni illegali nelle regioni del nord-ovest e del Balucistan, tormentate dal conflitto. Hanno imposto pene crudeli alla popolazione civile e lanciato attacchi suicidi nelle principali città, causando centinaia di morti e feriti tra i civili. Più di due milioni di persone sono state sfollate a causa del conflitto in corso nel nord-ovest del Pakistan. Hanno continuato a verificarsi casi di tortura, decessi in custodia, "delitti d'onore" e violenza domestica, malgrado i nuovi impegni assunti a livello internazionale per la tutela dei diritti. Membri delle forze armate hanno continuato ad arrestare arbitrariamente civili, sottoponendone alcuni a esecuzione extragiudiziale. Sono aumentati vertiginosamente i casi di sparizione forzata, in particolare nel Balucistan, dove molte vittime sono state trovate morte. Vecchi casi di sparizione forzata sono rimasti irrisolti. La violenza contro le minoranze religiose si è intensificata e il governo che non ha saputo impedirle o punirne i responsabili. ... Gli attacchi dei droni statunitensi contro presunti membri di al-Qaeda e insorti talebani nelle regioni di confine del Pakistan sono più che raddoppiati, con 118 attacchi nel corso dell'anno, che hanno alimentato sentimenti antiamericani tra la popolazione. ... Centinaia di civili sono stati uccisi in operazioni dell'esercito contro gli insorti nella regione del nord-ovest. Decine di presunti insorti sono stati uccisi dalle lashkar (milizie tribali), sostenute dall'esercito ma prive di un appropriato addestramento o controllo. L'8 marzo, una lashkar ha appiccato il fuoco a 130 abitazioni di sospetti membri dei talebani nell'agenzia di Bajaur. ... La violenza nei confronti delle minoranze religiose e, sempre più spesso, dei musulmani sunniti moderati. Ahmadi, sciiti e cristiani sono stati aggrediti e uccisi nel contesto di violenze apparentemente di natura settaria. Secondo quanto riferito, gruppi settari legati ai talebani hanno aggredito sciiti, ahmadi e sufi nell'impunità".

Del resto, proprio la zona di provenienza del ricorrente (il Punjab, città di Gujranwala) risulta coinvolta in episodi di violenza riconducibili alla guerra civile praticamente in atto nel paese ormai da anni, dimostrando il serio rischio all'incolumità fisica cui sono esposti i civili, oltre alla continua e radicata violazione dei diritti fondamentali della persona.

Il concetto di "conflitto locale", di cui all'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, non può essere dunque inteso solo nel senso di guerra civile ricomprendendo, invece, tutte quelle situazioni in cui gli scontri o le forme di violenza, anche diversificati nella loro genesi, tra opposti gruppi di potere o di fazioni varie abbiano assunto connotazioni di persistenza e di stabilità e livelli significativi di diffusione, sfuggendo al controllo degli apparati statali o giovandosi della contiguità culturale e politica di questi.

Verosimilmente, dunque, il ricorrente ha riferito in sede di audizione di temere le ritorsioni dei familiari della moglie a causa della vicenda privata vissuta e della denuncia presentata nei loro confronti all'autorità di polizia a seguito del tentato omicidio, avvenuto due mesi prima di lasciare il Pakistan. Nell'ambito di tale contesto è dunque evidente il pericolo in cui il ricorrente incorrerebbe in relazione alla propria incolumità fisica ed alla sua stessa vita in caso di rientro in Pakistan, onde deve necessariamente ritenersi la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in suo favore della richiesta protezione sussidiaria.

Nonostante l'esito vittorioso della lite, le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili dal ricorrente, per essere lo stesso ammesso al patrocinio gratuito dello stato e la resistente contumace un'amministrazione dello stato.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, sezione prima civile, sulla controversia di cui in epigrafe, così provvede:

- 1) riconosce ad **IMED HAZI** nato in Pakistan il **11/12/1972** lo status della protezione sussidiaria ex art. 14 d.lgs. n. 251/2007 ai fini del rilascio del relativo permesso di soggiorno nel territorio italiano;
- 2) spese processuali irripetibili.

Roma, 6.9.2012.

Il Giudice

dott.ssa Damiana Colla

*Damiana Colla*

IL CANCELLIERE C2  
Dr.ssa Cecilia Tancredi  
*Cecilia Tancredi*

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, il 14 SET. 2012



IL CANCELLIERE C2  
*Chr*

14 SET. 2012